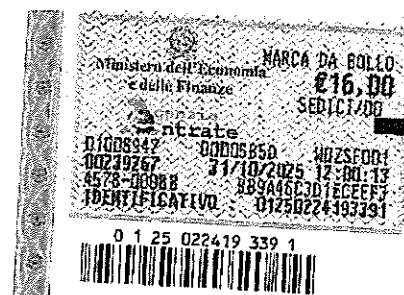


Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.Lgs. 117/2017



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 ottobre 2025

Il giorno 17 ottobre 2025, alle ore 20:30 in Cremona, presso la Sala Zanoni di Via del Vecchio Passeggio n. 1, si è riunita – in seconda convocazione- l'Assemblea dei soci della Sezione CAI di Cremona per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea
- 2) Trasformazione dell'Associazione "CAI-Sezione di Cremona" in "CAI-Sezione di Cremona APS/ETS" (Associazione Promozione Sociale / Ente Terzo Settore)
- 3) Presentazione, discussione ed approvazione, in conseguenza della suddetta trasformazione, del nuovo Statuto sezionale del CAI di Cremona, redatto in base allo schema-tipo approvato il 15/02/2020 dal Comitato Centrale di indirizzo e Controllo CAI, con conseguente iscrizione al RUNTS (Registro Unico Sezionale del Terzo Settore), e mandato al Consiglio Direttivo per apportare le eventuali modifiche richieste dal RUNTS
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di costituzione.
- 5) Varie ed eventuali

Partecipano all'Assemblea complessivamente n. 35 soci, di cui 28 presenti personalmente e 7 tramite delega conferita ad altri soci effettivamente presenti; risulta quindi rispettato il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria.

Risultano eletti all'unanimità il socio Pierluigi Monterosso alla carica di Presidente dell'Assemblea e la socia Maria Luisa Delmiglio alla carica di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente della Sezione, Gianpaolo Vaiani, spiega i motivi che giustificano la trasformazione dell'Associazione CAI- Sezione di Cremona, di cui al punto 2 dell'Ordine del giorno, al fine di far rientrare la nostra Sezione CAI nella nuova normativa giuridica e fiscale che, ai sensi del nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117 del 3-7-2017), avrà decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026.

Tale trasformazione renderà quindi necessaria l'approvazione di un nuovo Statuto, redatto in base allo schema-tipo approvato il 15-2-2020 dal Comitato Centrale del CAI, da iscrivere al R.U.N.T.S. (**Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**) entro il 31 dicembre 2025.

Intervengono nella discussione i soci Giacomo Lanzi e Guido Sora i quali chiedono chiarimenti in merito alla opportunità di aderire alla normativa del Terzo Settore e alle conseguenze che potrebbero verificarsi per la nostra Sezione in caso di non adesione; il socio Tesoriere Filippo Ferrari precisa -con particolareggiate esemplificazioni- che, in caso di non adesione al Terzo Settore, la Sezione verrebbe penalizzata dal punto di vista fiscale, amministrativo e operativo perché, in tal caso, dopo il 31/12/2025 rimarrebbe in un regime fiscale in cui sarebbe obbligatoria la fatturazione per ogni operazione della Sezione.

Il Presidente della Sezione, Gianpaolo Vaiani, precisa inoltre che già numerose sezioni del CAI hanno provveduto all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumendo la forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), che risulta proprio essere la più idonea dal punto di vista giuridico e fiscale. Il Consiglio Direttivo della nostra Sezione, viste le modalità di funzionamento dell'Associazione, ha quindi deciso di proporre all'Assemblea la scelta della forma di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Conclusa la discussione il Presidente dell'Assemblea Monterosso invita tutti i soci presenti a votare per alzata di mano per approvare **la trasformazione del CAI Sezione di Cremona in "CAI-Sezione di Cremona-APS-ETS"**: i soci partecipanti alla votazione sono **35** (di cui 7 presenti per delega) e **tutti approvano la proposta** (nessun contrario e nessun astenuto). **Approvazione all'unanimità.**

Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno viene presentato il testo del nuovo Statuto della Sezione, redatto sulla base dello schema-tipo approvato dal Comitato Centrale del CAI per le Sezioni che optano per la normativa previsto per il Terzo Settore; il suddetto testo era già stato messo a disposizione dei soci in quanto pubblicato sul sito della Sezione ventun giorni prima dell'Assemblea odierna ed inoltre viene proiettato sullo schermo presente in Sala affinché i soci possano prenderne ulteriore visione direttamente.

Il presidente dell'Assemblea precisa che, rispetto allo Statuto approvato dall'assemblea ordinaria del 28 marzo 2025, quando non era ancora stata fatta la scelta del Terzo Settore, le modifiche più importanti riguardano l'articolo 3 (Scopi ed attività) in cui, in ottemperanza all'articolo 5 del Decr.Legisl. n. 117 del 2017, la Sezione, in quanto trasformata in Associazione di Promozione Sociale, può perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale quali, ad esempio, valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale, ed anche interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla razionale utilizzazione delle risorse naturali.

Il Vice presidente della Sezione, Marco Guarneri, illustra brevemente altre piccole modifiche introdotte nello statuto rispetto al testo approvato dall'Assemblea del 28-3-2025 e riguardanti, in particolare, gli articoli 16, 20 e 27 del nuovo statuto.

Il Presidente della Sezione segnala infine che i tempi di consegna ed iscrizione al R.U.N.T.S. sono ristretti e che occorre anche dare mandato al Consiglio Direttivo affinché possa procedere alle eventuali modifiche qualora fossero richieste dal R.U.N.T.S. all'atto dell'iscrizione.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano: i soci partecipanti alla votazione sono **35** (di cui 7 presenti per delega) e **tutti approvano la proposta** sia per quanto riguarda l'approvazione dello Statuto che per il mandato al Consiglio Direttivo affinché possa procedere alle eventuali modifiche richieste dal R.U.N.T.S. **(nessun contrario e nessun astenuto). Approvazione all'unanimità.**

Con riferimento al quarto punto dell'Ordine del giorno i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei soci della Sezione CAI di Cremona svoltasi il 22 marzo 2023, attestano e certificano che nell'Archivio dell'Associazione non è reperibile l'Atto Costitutivo e pertanto, quale atto sostitutivo dell'Atto di costituzione, dichiarano che l'Associazione CAI di Cremona è stata costituita in data 6 novembre 1887. Ciò risulta anche da quanto pubblicato sulla Rivista mensile del CAI n.11 Novembre 1887 e sul Bollettino del CAI per l'anno 1888; tale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta da tutti i Consiglieri, sarà allegata, unitamente al nuovo Statuto, alla copia del presente verbale che sarà presentata al R.U.N.T.S. ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

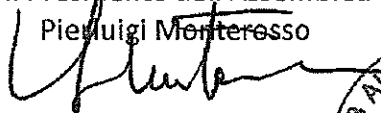
Relativamente all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno (Varie ed eventuali) il socio Fabio Bigliardi segnala la situazione di degrado ambientale e di scarsa sicurezza della sede della Sezione, per cui varrebbe la pena di delegare al Consiglio la possibilità di una sistemazione diversa, anche in proprietà, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Sezione. Anche altri soci segnalano

tale situazione. Come alternativa immediata, visto che nel Palazzo Sperlari di Via Palestro convivono altre 4 Associazioni, sarebbe utile che il Consiglio direttivo riesca a fare pressioni sul Comune di Cremona (proprietario dell'immobile). Come primo passo -dichiara il presidente Vaiani- il Consiglio prenderà contatto con il Comune, sottolineando il problema del degrado progressivo dell'ambiente in cui si trova la Sezione CAI e la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile individuando le soluzioni idonee per porvi rimedio.

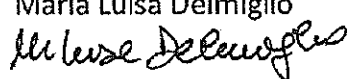
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura e all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 22.30.

Il presente verbale e gli allegati 1 (Dichiarazione sostitutiva Atto di costituzione) e allegato 2 (Statuto), che ne sono parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o un suo delegato entro i termini stabiliti dalla legge e lo stesso procederà all'iscrizione al RUNTS.

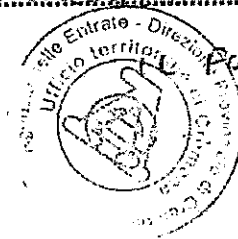
Il Presidente dell'Assemblea
Pierluigi Monterosso



Il Segretario
Maria Luisa Delmiglio



REGISTRATO A CREMONA IL 31-10-2027 AL N° 727 SERIE 3
VERSATI € 200,00 (duecento)
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TF1225400222000CC



PONZ. DECA
DATA 30/10/2027

Allegato1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI COSTITUZIONE

I sottoscritti componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione CAI CREMONA attestano e certificano che nell'archivio dell'Associazione non è reperibile l'Atto Costitutivo.

Quale atto sostitutivo dell'Atto di costituzione, dichiarano formalmente quanto segue dagli atti associativi e dai registri dell'Associazione CAI sezione CREMONA è stata costituita in data 06/11/1887.

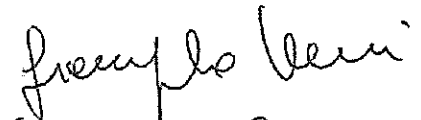
L'Associazione è regolata dalle norme stabilite dal D.Lgs 117 del 03 luglio 2017, secondo i criteri di democraticità e senza fini di lucro.

Letto, firmato e sottoscritto.

I componenti del Consiglio Direttivo

* Cognome e nome: Vaiani Gianpaolo

Firma:



* Cognome e nome: Guarneri Marco

Firma:



* Cognome e nome: Bassini Chiara

Firma:



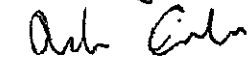
* Cognome e nome: Schiavi Alberta

Firma:



* Cognome e nome: Calvi Andrea

Firma:



* Cognome e nome: Consonni Linneo

Firma:



* Cognome e nome: Ghizzoni Giovanni

Firma:



ESENTE dell'IMPOSTA di BOLLO ex Legge del 2001 Art. 81, comma 3,
D. Lgs. 117/2017



Statuto sezionale del CAI di Cremona

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione del 17 Ottobre 2025)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Cremona, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Cremona" con sigla "CAI - Sezione di Cremona - APS - ETS", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano della Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore):

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;

e) alla formazione dei soci e dei non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) al Soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

m) a organizzare e gestire palestre di arrampicata indoor per i propri soci.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati da terzi, neppure temporaneamente, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato a una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo e attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

Art. 6 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutelare.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri competente per territorio.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informativi in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione a un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente e ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare, salvo il caso della sanzione della radiazione, per il quale il Consiglio Direttivo informa il CDC (Consiglio Direttivo Centrale), al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- - Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione: essa è costituita da tutti i Soci Ordinari, Familiari e Giovani. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo e i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Consiglio Direttivo Centrale), del CDR

(Consiglio Direttivo Regionale), del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione almeno 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci, a mezzo posta ordinaria o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della suddetta data.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale o tutelare. L'elettorato passivo ed il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare soltanto una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora siano relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 7 componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci, per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Questa disposizione può essere derogata da delibera dell'Assemblea per le cariche degli organi sezionali, escluso per il Presidente sezionale.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituto.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni,

convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI e i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni 60 giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, nemmeno di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservando ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del terzo settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Soci o non Soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- a - l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b - il controllo collegiale o individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c - la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d - la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili ed amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano, Sede Legale, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO (Organi Tecnici Centrali Operativi/Organi Tecnici Territoriali Operativi) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.
E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia ove previsto, dalle eventuali riserve, dagli utili e avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo competente, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS il patrimonio sarà devoluto ad una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo dell'Ufficio di controllo competente, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Rinvio alle norme del Club Alpino italiano ed alle disposizioni di Legge ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il testo del presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di Cremona del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 17 ottobre 2025.

Il Presidente della Sezione: Vaiani Gianpaolo

Il Presidente dell'Assemblea: Monterosso Pierluigi

